

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L.19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

AP 2001
RES

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI DIREZIONE FINANZIARIA
30 DIC. 2011
Prot. N° 639964

Roma, 22/12/2011

Posizione: 4553792

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "Contratto di Prestito") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 23.59 del 22 dicembre 2011

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 5 (di seguito l'"Ente") rappresentata dal Direttore Generale Carlo Musto D'Amore in base ai poteri attribuiti dalla deliberazione n. 268/11 del Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 22.11.2011;

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito "CDP")

PREMESSO CHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL DIRETTORE GENERALE

h

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

- a) l'articolo 144, comma 1, tabella 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha assegnato le risorse finanziarie da destinare ad interventi di edilizia universitaria, autorizzando, limiti di impegno quindicennali, di € 20.658.275,00 con decorrenza dal 2002 e di € 23.240.561,00 con decorrenza dal 2003, da iscrivere nello stato di previsione del il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (il "**Ministero**"), al fine di consentire la contrazione di mutui con la CDP;
- b). l'articolo 45, comma 1, tabella 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha assegnato le risorse finanziarie da destinare ad interventi di edilizia universitaria, autorizzando, limiti di impegno quindicennali, di € 3.664.155,00 con decorrenza dal 2002 e di € 19.158.000,00 con decorrenza dal 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero al fine di consentire la contrazione di mutui con la CDP;
- c) l'articolo 9, comma 1, lett. a), della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ha assegnato le risorse finanziarie da destinare ad interventi di edilizia universitaria, autorizzando, limiti di impegno ventennali, di € 1.032.913,80 con decorrenza dal 2000 e di € 516.456,90 con decorrenza dal 2001, da iscrivere nello stato di previsione del il Ministero al fine di consentire la contrazione di mutui con la CDP;
- d) con accordi di programma - stipulati dal Ministero con le Università di Bologna, Torino, "Federico II" di Napoli, "La Sapienza" di Roma, Roma "Tor Vergata", Bari e Firenze ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - i limiti di impegno di cui alle leggi citate alle precedenti premesse a, b e c (di seguito, unitamente, le "**Leggi Speciali di Riferimento**"), sono stati destinati al pagamento delle rate di ammortamento di mutui per la realizzazione di specifici interventi di edilizia universitaria e CDP è stata individuata quale istituto finanziatore;
- e) l'articolo 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e la successiva circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 28 febbraio 2007, hanno integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo sia autorizzato con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa verifica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL DIRETTORE GENERALE



Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L.19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente;

- f) con decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2008, registrato alla Corte dei Conti l'8 aprile 2008 è stato autorizzato l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alle premesse a), b) e c) (i "Contributi Pluriennali") da effettuare mediante contrazione di mutui con la CDP ed in particolare:
- a. ai sensi della citata L. 388/2000, l'Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Torino e l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli risultano beneficiarie di un contributo quindicennale di € 7.355.952,90, con decorrenza dal 2002; l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma e l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" risultano beneficiarie di un contributo quindicennale di € 7.934.595,50 con decorrenza dal 2003;
 - b. ai sensi della citata L. 448/2001, l'Università degli Studi di Bari risulta beneficiaria di un contributo quindicennale di € 1.753.619,30 con decorrenza dal 2002; l'Università degli studi di Firenze risulta beneficiaria di un contributo quindicennale di € 2.222.216,50;
 - c. ai sensi della citata L. 370/1999, l'Università degli Studi di Padova risulta beneficiaria di un contributo ventennale di € 474.225,30 con decorrenza dal 2000; l'Università degli Studi di Padova risulta beneficiaria di un contributo ventennale di € 516.456,90 con decorrenza dal 2001;
- g) il Ministero, con proprio decreto n. 377 del 26 luglio 2007 ha provveduto ad impegnare i Contributi Pluriennali in favore della CDP;
- h) con nota n. 157 del 31.07.2009 il Ministero ha chiesto l'autorizzazione ad una diversa utilizzazione dei Contributi Pluriennali in parte mediante erogazione diretta ed in parte mediante attualizzazione, individuando la CDP quale istituto finanziatore;
- i) con successivo decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009 è stata autorizzata la diversa utilizzazione dei Contributi Pluriennali come richiesta dal Ministero;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL DIRETTORE GENERALE



Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L.19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

- j) il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, ha reso il preventivo nulla osta sullo schema del presente contratto;
- k) l'Ente con delibera n. 268/11, assunta in data 22 novembre 2011 esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito pari a massimo € 39.386.500,00 (euro trentanovemilionitrecentottantaseimilacinquecento/00) destinato al finanziamento della spesa occorrente per: II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grottarossa (adiacenze Ospedale S. Andrea); ex SNIA Viscosa (sito sulla Via Prenestina) - prime spese di acquisizione mediante esproprio, acquisizioni aree limitrofe Edificio Poste, completamento ristrutturazione Edificio Poste; Ex Regina Elena (ristrutturazione per la Scuola Studi Avanzati); SDO – Pietralata (parte dell'area sita tra la Via dei Monti Tiburtini e il quartiere delle Cave di Pietralata) - acquisizione e prime realizzazioni (l'"Investimento"), i cui oneri di ammortamento gravano direttamente sul bilancio dello Stato;
- l) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti dalle Leggi Speciali di Riferimento nonché, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, dalle successive Circolari della CDP, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- m) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP;
- n) che la Circolare 24 maggio 2010 n. 2276 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori in-

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
L. DIRETTORE GENERALE

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L.19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

formazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:

dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

res@pec.bancaditalia.it;

comunicazioniart48@postacert.istat.it.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1

Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Prestito.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel presente Contratto di Prestito, hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

“CDP” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“Contratto di Prestito” indica il presente contratto di prestito tra la CDP e l'Ente;

“Contributo Pluriennale” ha il significato di cui alla premessa f);

“Contributo Semestrale” indica un importo pari alla metà del Contributo Pluriennale¹;

“Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

¹ Tale importo si intende disponibile ed utilizzabile alle date di competenza del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Qualora il Contributo Semestrale non fosse utilizzato, in tutto o in parte, alla rispettiva data di competenza, l'importo residuo del Contributo Semestrale si intenderà disponibile ed utilizzabile alla data di competenza corrispondente alla prima Data di Pagamento afferente il rimborso di una erogazione successiva..

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

- “Data di Determinazione del Parametro Tasso Fisso” indica, con riferimento al piano delle erogazioni allegato al decreto interministeriale di cui alla premessa i), il [primo] Giorno TARGET antecedente ciascuna data di erogazione che sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma;
- “Data di Inizio Ammortamento” indica in relazione a ciascuna erogazione la data in cui tale erogazione viene effettuata ai sensi dell'Articolo 3 e a partire dalla quale maturano gli interessi;
- “Data di Pagamento” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno in cui viene stipulato il Contratto di Prestito e fino alla Data di Scadenza (inclusa);
- “Data di Proposta” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;
- “Data di Scadenza” indica il 31 dicembre 2017;
- “Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo” indica il 31 dicembre 2013, come previsto dal decreto di concerto di cui alla premessa i) del presente contratto;
- “Debito Residuo” indica, ad ogni data, ed in relazione a ciascuna erogazione, l’importo, indicato nel Piano di Ammortamento;
- “Domanda di Erogazione” indica la domanda di erogazione a firma del responsabile del procedimento redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;
- “Ente” indica l'ente, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;
- “Euribor” (European Interbank Offering Rate) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURI-BOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;
- “Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);
- “Interessi di Mora” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
- “Investimento” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;
- “Leggi Speciali di Riferimento” ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Prestito;
- “Ministero” indica il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- “Nota del Ministero” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
L. DIRETTORE GENERALE



Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

"Parametro Tasso Fisso" indica, in relazione a ciascuna erogazione, il parametro "Interest Rate Swap a 7 anni" rilevato alla pagina ISDAFIX2 (11:00 A.M. Frankfurt), alla Data di Determinazione del Parametro Tasso Fisso;

"Periodo di Interessi" indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo di sei mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).

"Periodo di Utilizzo" corrisponde all'arco temporale nel corso del quale possono essere effettuate le Erogazioni. Esso ha inizio alla Data di Accettazione e termina alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo;

"Piano di Ammortamento per Erogazione" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

"Prestito" indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

"Quota Capitale" ha il significato specificato all'Articolo 5;

"Quota Interessi" ha il significato specificato all'Articolo 4;

"Somma Prestata Massima" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

"Spesa" indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

"Spread Unico" indica la maggiorazione utilizzata per calcolare il Tasso di Interesse e indicata all'Articolo 4, comma 2;

"Tasso di Interesse Fisso per Erogazione" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito.

Articolo 2

(Oggetto del Prestito)

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito fino all'importo massimo di € 39.386.500,00 (euro trentanovemilioneventottantaseimilacinquecento/00) (la "Somma Prestata Massima") da destinare all'Investimento, esonerando CDP da ogni responsabilità riguardo all'effettivo utilizzo e destinazione delle Erogazioni.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
IL DIRETTORE GENERALE

W

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L.19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

2. Il Prestito ha durata fino alla Data di Scadenza.

Articolo 3

(Erogazioni e condizioni sospensive)

1. Le erogazioni, saranno effettuate dalla CDP nel rispetto del piano delle erogazioni allegato al decreto interministeriale del 4 dicembre 2009 come modificato con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 44106 del 28/03/2011, nell'ambito del Periodo di Utilizzo, in una o più quote previa apposita Domanda di Erogazione da far pervenire alla CDP e subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al successivo comma 7.
2. Dette erogazioni saranno effettuate a stato di avanzamento lavori, come previsto dal decreto di concerto di cui alla premessa i).
3. I valori attuali dei Contributi Semestrali sono calcolati, alla Data di Determinazione del Parametro Tasso Fisso, con riferimento alla relativa data di erogazione richiesta dall'Ente, sulla base dello Spread Unico e del Parametro Tasso Fisso.
4. L'importo complessivo delle erogazioni effettuate, non può in ogni caso essere superiore alla Somma Prestata Massima.
5. In relazione a ciascuna erogazione, la CDP predisporrà sulla base della relativa Domanda di Erogazione un piano di rimborso specifico che sarà trasmesso all'Ente ed al Ministero alla relativa Data di Inizio Ammortamento (ciascuno un "Piano di Ammortamento per Erogazione"), unitamente ad un estratto dei tassi IRS rilevati, alla Data di Determinazione del Parametro Tasso Fisso, dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters.
6. Le Erogazioni hanno luogo attraverso versamento sulla contabilità speciale infruttifera intestata all'Ente medesimo.
7. L'obbligo della CDP di effettuare la prima erogazione, è sospensivamente condizionato alla ricezione da parte della CDP di una nota del Ministero (la "Nota del Ministero") mediante la quale quest'ultimo prende atto della concessione del Prestito e riconosce di essere debitore della CDP degli oneri di ammortamento del Prestito, nei termini ed alle condizioni ivi contrattualmente previsti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL DIRETTORE GENERALE

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

Articolo 4

(Interessi)

1. Sul Debito Residuo in relazione a ciascuna erogazione matureranno interessi: (i) con decorrenza dalla Data di Inizio Ammortamento di ciascuna erogazione e (ii) al Tasso di Interesse Fisso per Erogazione secondo quanto di seguito indicato.
2. In ciascun Periodo di Interessi matureranno, in relazione a ciascuna erogazione, interessi calcolati sulla base del Parametro Tasso Fisso, maggiorato dello Spread Unico pari a 3,76 punti percentuali annui (il "Tasso di Interesse Fisso per Erogazione"). Il Parametro Tasso Fisso relativo a ciascuna erogazione sarà determinato subordinatamente all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui al precedente Articolo 3, alla Data di Determinazione del Parametro Tasso Fisso. Il Tasso Fisso per Erogazione è determinato nel rispetto di quanto previsto all'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e del Comunicato del Direttore Generale del Tesoro pubblicato sulla G.U del 23 novembre 2011, n. 273.
3. Il Tasso di Interesse Fisso per Erogazione sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e gli interessi saranno corrisposti a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'Articolo 5.
4. L'importo che dovrà essere corrisposto a ciascuna Data di Pagamento a titolo di interessi relativamente a ciascuna erogazione (la "Quota Interessi"), determinato sulla base degli interessi maturati sul Debito Residuo nel relativo Periodo di Interessi, al Tasso di Interesse Fisso per Erogazione, sarà arrotondato (distintamente per l'importo di interessi maturato in relazione a ciascuna erogazione) al centesimo di Euro.
5. In relazione a ciascuna erogazione, la Quota Interessi in occasione della prima Data di Pagamento, sarà calcolata con riferimento al numero di giorni (calcolati sulla base dei criteri di cui al precedente comma 4) compresi tra la relativa Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la prima Data di Pagamento stessa (inclusa).

"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA"
AL DIRETTORE GENERALE

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

6. Qualora un Tasso di Interesse Fisso per Erogazione, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il relativo tasso fisso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5

(Rimborso delle erogazioni e pagamenti)

1. Il rimborso alla CDP di ciascuna erogazione avverrà, a partire dalla Data di Inizio Ammortamento di ciascuna Erogazione ed entro la Data di Scadenza, a ciascuna Data di Pagamento, mediante la corresponsione di rate semestrali² (fatta eventualmente eccezione per la prima), comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi.
2. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'Articolo 4 che precede. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la "Quota Capitale") sarà pari all'importo indicato nel Piano di Ammortamento per Erogazione in corrispondenza della relativa Data di Pagamento, arrotondando l'importo risultante al centesimo di euro. Resta inteso che la Quota Capitale relativa all'ultima rata di ciascuna erogazione sarà in ogni caso pari all'importo risultante dalla differenza tra l'importo della singola erogazione e tutte le Quote Capitale rimborsate alle precedenti Date di Pagamento.
3. Ai sensi di quanto previsto dai provvedimenti di cui ai punti g) e h) delle premesse al presente Contratto di Prestito nonché dalla Nota del Ministero, le rate di ammortamento (comprensive di Quota Interessi e Quota Capitale) di ciascuna Erogazione saranno corrisposte direttamente dal Ministero alla CDP per tutta la durata dell'ammortamento.
4. La CDP, per ogni Data di Pagamento, e previa comunicazione da inviarsi di norma 45 giorni prima, comunica al Ministero l'esatto importo della somma da pagare, comprensiva di Quota Interessi e Quota Capitale. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà po-

² Le rate semestrali, fatta eventualmente eccezione per la prima, sono di importo pari ad una quota percentuale costante dei Contributi Semestrali, aventi data di competenza successiva alla Data di Inizio Ammortamento dell'erogazione non impegnati in relazione a precedenti erogazioni. Qualora alla Data di Inizio Ammortamento di ciascuna erogazione sussistano Contributi Semestrali

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

sticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La ritardata o omessa comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento, non esime il Ministero dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto.

5. L'importo delle Quote Interessi e delle Quote Capitale del Prestito e di ogni altro versamento comunque dovuto alla CDP deve, in ogni caso, essere netto per la CDP stessa da ogni eventuale onere. Pertanto, la CDP dovrà essere tenuta indenne da qualunque onere dipendente da tasse, imposte e gravami di qualsiasi natura, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, che potessero comunque colpire la CDP medesima in occasione o in dipendenza del Contratto di Prestito.
6. Tutti i pagamenti a favore della CDP di cui al presente contratto devono essere effettuati mediante versamento sul conto di gestione n. 29814, codice IBAN IT97B 01000 03245 350200029814, intestato a CDP s.p.a. – gestione separata, in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato - Banca d'Italia sede di Roma.

non utilizzati, in tutto o in parte, alle rispettive date di competenza antecedenti la Data di Inizio Ammortamento stessa, l'importo della prima rata è aumentato dell'ammontare di tali contributi.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
UFFICIO GENERALE

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L.19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

Articolo 6

(Interessi moratori)


1. Ogni somma dovuta in dipendenza del presente Contratto di Prestito e non pagata alle scadenze stabilite, produrrà di pieno diritto a favore della CDP gli interessi di mora dalla data della scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa) nella misura in appresso indicata.
2. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione.
3. Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al Tasso di Interesse Fisso per Erogazione maggiorato di 1 (un) punto percentuale.
4. Detti interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Articolo 7

(Rimborso anticipato)

1. E' fatta salva la facoltà di effettuare il rimborso totale delle Erogazioni in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP, almeno trenta giorni prima di ciascuna Data di Pagamento prescelta per il rimborso ai sensi dell'Articolo 5. Qualora il pagamento venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergrata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
2. In caso di rimborso anticipato si dovrà corrispondere alla CDP, per ciascuna Erogazione, l'intera rata (comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il corrispondente Debito Residuo, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
D. DIRETTORE GENERALE



Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L.19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, si dovrà inoltre corrispondere a CDP un indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue relative alle Erogazioni a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il Debito Residuo relativo alle Erogazioni dopo il pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue relative all'Erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza saranno calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell'Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

Articolo 8

(Oneri, spese e trattamento fiscale)

1. Il contratto di prestito é esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Art.5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n.269.

Articolo 9

(Comunicazioni)

1. Ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, CDP si impegna a comunicare, in via telematica, al massimo entro dieci

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
A. DIRETTORE GENERALE

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

giorni dalla data odierna, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata, tramite posta elettronica certificata, alle seguenti caselle:

dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

res@pec.bancaditalia.it;

comunicazioniart48@postacert.istat.it.

2. Entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, il presente contratto dovrà essere notificato al Ministero e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cura di CDP.

Articolo 10

(Domiciliazione e Foro competente)

1. Per l'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente:
- l'Ente, presso la propria sede legale, in Roma, p.le Aldo Moro 5, 00185 ;
- la CDP, presso la propria sede legale, in Roma, via Goito 4, 00185.
2. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano di eleggere competente il foro di Roma.

Si allegano al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale:

A) Documento di sintesi;

B) Nota Tecnica.

Per la CDP

Dr.ssa Paola Bacchetta – Responsabile Istruttorie Regioni e EPNT

Per l'Ente

Dr. Carlo Musto D'Amore - Direttore Generale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 22 dicembre 2011

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
 (art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370)
 Codice contratto 01 72 00 005 00

ALLEGATO A
DOCUMENTO DI SINTESI

Oggetto del finanziamento	II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grottarossa (adiacenze Ospedale S. Andrea); ex SNIA Viscosa (sito sulla Via Prenestina) - prime spese di acquisizione mediante e-sproprio, acquisizioni aree limitrofe Edificio Poste, completamento ristrutturazione Edificio Poste; Ex Regina Elena (ristrutturazione per la Scuola Studi Avanzati); SDO – Pietralata (parte dell'area si-ta tra la Via dei Monti Tiburtini e il quartiere delle Cave di Pietralata) - acquisizione e prime realizzazioni (Interventi di edilizia universitaria finalizzati al decongestionamento, di cui all'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 45, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'art. 9, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370)
Ente Beneficiario	Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Ente Debitore	Stato (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Importo nominale del Prestito	Fino ad Euro 39.386.500,00
Scadenza	31/12/2017
Preammortamento	Non previsto.
Tasso di interesse fisso per erogazione	Per ciascun Piano di Ammortamento per Erogazione, tasso di interesse fisso nominale annuo pari alla somma dello Spread Unico e del Parametro Tasso Fisso calcolato di volta in volta in relazione a ciascuna Erogazione (cfr. articolo 4 del Contratto).
Periodicità degli interessi	In relazione al Piano di Ammortamento per Erogazione, semestrale, fatta eventualmente eccezione per il primo periodo di interessi.
Modalità di calcolo interessi	Giorni 30/360
Modalità di rimborso	Il rimborso alla CDP di ciascuna erogazione avverrà, a partire dalla Data di Inizio Ammortamento di ciascuna Erogazione ed entro la Data di Scadenza, a ciascuna Data di Pagamento, mediante la corresponsione di rate semestrali (fatta eventualmente eccezione per la prima), comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi.
Erogazione	Le erogazioni, saranno effettuate dalla CDP nel rispetto del piano delle erogazioni allegato al decreto interministeriale del 4 dicembre 2009 come modificato con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 109953 del 25/10/2011, nell'ambito del Periodo di Utilizzo, in una o più quote previa apposita Domanda di Erogazione da far pervenire alla CDP e subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive (cfr. articolo 3 del contratto c. 1)
Condizioni sospensive per l'erogazione	L'obbligo della CDP di effettuare la prima erogazione, è sospensivamente condizionato i) alla ricezione da parte della CDP di una nota del Ministero (la "Nota del Ministero") mediante la quale quest'ultimo prende atto della concessione del Prestito e riconosce di essere debitore della CDP degli oneri di ammortamento del Prestito, nei termini ed alle condizioni ivi contrattualmente previsti (cfr. articolo 3 c. 7 del contratto).
Interessi compensativi	Non previsti.
Spese	Nessuna spesa prevista al di fuori delle rate di ammortamento.
Oneri futuri	La CDP sarà tenuta indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro che venisse a colpire la CDP in diretta dipendenza della presente operazione.
Estinzione anticipata totale	E' fatta salva la facoltà di effettuare il rimborso totale delle Erogazioni in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP, almeno trenta giorni prima di ciascuna Data di Pagamento prescelta per il rimborso (cfr. articolo 7 del contratto).
Indicatore sintetico di costo	In funzione del tasso di cui ai criteri di applicazione indicati nella sezione Tasso di Interesse.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
 DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]

h-

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L.19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

Mora	Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al Tasso Fisso per Erogazione maggiorato di un punto percentuale (modalità di calcolo 360/360).
Foro competente	Foro di Roma.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
Cur

h-

Contratto di Prestito – interventi di edilizia universitaria
(art. 144, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388; art. 45, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 9, comma 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370)
Codice contratto 01 72 00 005 00

ALLEGATO B

NOTA TECNICA

Il Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto di seguito e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La Durata Finanziaria Corrispondente indica la durata individuata sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato al momento del calcolo e pubblicata sulle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00AM Frankfurt) del circuito Reuters (come specificato di seguito) e corrispondente al TFE.

La procedura di rilevazione del TFE e di individuazione della Durata Finanziaria Corrispondente si articola nei seguenti passi:

- (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.
- (2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto 1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
- (3) Calcolo della curva dei tassi zero-coupon corrispondente ai tassi di cui al punto 2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo iterativo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai prezzi dei titoli con cedola o dai tassi swap).
- (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti ad ogni scadenza futura (residua) a partire dai tassi di cui al punto 3) mediante la formula:

$$df_i = (1 + r_i)^{-i}$$

dove:

df_i è il fattore di sconto relativo alla scadenza i -esima della singola Erogazione;

r_i è il tasso zero-coupon relativo alla stessa scadenza valutato al momento del calcolo

i è il tempo intercorrente tra la data valuta dell'operazione e la Data di Pagamento per la scadenza misurato in anni.

- (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) sia pari alla Somma Prestata (o al Debito Residuo). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).

Sulla curva dei tassi depositi-swap definita al punto 1) ed interpolata come al punto 2), si individua la scadenza temporale minima corrispondente al TFE. Tale scadenza è la Durata Finanziaria Corrispondente al TFE.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL DIRETTORE GENERALE

h-